



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione 3 SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5377/2014 R.G. promossa da:

IMPRESA TENTORI DI TENTORI EMILIO E C. S.R.L. (C.F. 01561740133) con il patrocinio degli
avv. LIGUORI GIOVANNI e VASSALLO VINCENZO del foro di Lecco e AZZOLINI CHIARA e
presso lo studio legale di quest'ultima, in VIA CAMOZZI 56, BERGAMO , elettivamente domiciliata

OPPONENTE

contro:

EDIL ARTE COSTRUZIONI S.R.L., (C.F. 03473080160)

OPPOSTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'opponente ha concluso come da foglio allegato al verbale d'udienza del 4.11.15 ,
che qui si intendono richiamate.

FATTO E DIRITTO

Con citazione regolarmente notificata l'Impresa Tentori di Tentori Emilio & C. s.r.l., in persona del
legale rappresentante, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 76/14 emesso da questo



Tribunale in data 30.12.13 per l'importo capitale di € 26.000,00, oltre interessi ex DLgs 231/02 e spese del monitorio, su istanza di Edil Arte Costruzioni s.r.l. a titolo di saldo per compenso professionale. L'opponente sollevava, preliminarmente, eccezione di incompetenza del giudice adito per l'esistenza di clausola arbitrale all'interno del contratto di subappalto intercorso tra le parti, in particolare richiamando l'art. 10 del contratto stesso, rilevando come la mancata duplice sottoscrizione della clausola non poteva in alcun modo essere considerato motivo di nullità non essendo il contratto de quo redatto a mezzo modulo o schema valevole in serie, ma frutto di specifico accordo tra le medesime società contraenti. Nel merito, dopo aver evidenziato che € 5.000,00 dei 26.000,00 euro azionati erano relativi ad un lavoro in Calolziocorte regolarmente pagato con la fattura 39/10 del 28.5.10, asseriva che l'importo di € 21.000,00, afferente al subappalto avente ad oggetto tutte le opere di carpenteria edile riguardanti il fabbricato da erigere nel Comune di Cernusco Lombardone, non potevano comunque essere riconosciute a favore della società ingiungente perché dal totale dei lavori appaltati, pari ad € 120.697,06 oltre Iva, bisognava detrarre l'importo di € 12.510,23, oltre IVA, per le opere che, pur previste in contratto, non erano state realizzate dalla Edil Arte Costruzioni e che quindi essendo il dovuto pari ad € 108.186,83 e valutate le somme fatturate e di cui alle note di accredito, la somma che, semmai, poteva essere considerata ancora da versare a saldo dei detti lavori era pari al minor importo di € 3.514,30, inclusa di IVA. L'opponente concludeva così instando, preliminarmente, per la dichiarazione di incompetenza del giudice adito e quindi per la conseguente revoca del decreto perché emesso da giudice incompetente, o, in subordine e nel merito, comunque per la revoca del decreto opposto perché infondato, con vittoria delle spese di lite.

Non si costituiva l'opposta così che ne veniva dichiarata la contumacia e la causa, priva di istruttoria, veniva rinviata per la decisione.

Va preliminarmente distinto, nell'ambito della somma ingiunta, l'importo di € 5.000,00 dal restante di € 21.000,00. L'importo di € 5.000,00 viene identificato come compenso portato dalla fattura 39/10 relativo a lavori per il cantiere di Calolziocorte. Ebbene nel fascicolo di parte opponente è allegata la



medesima fattura individuata nel ricorso per ingiunzione n. 39/10 che risulta firmata per accettazione e pagamento. Il decreto ingiuntivo pertanto relativo a tale importo appare una illegittima duplicazione.

Relativamente invece all'ulteriore importo di € 21.000,00 che sembrerebbe doversi riferire al diverso cantiere di Cernusco Lombardone si osserva che l'eccezione di incompetenza, sollevata da parte opponente, è fondata sia che la si riferisca al collegio arbitrale sia che la si voglia intendere come mera competenza giurisdizionale per territorio.

E' stato allegato agli atti il contratto di subappalto intercorso tra le società oggi parti del presente giudizio datato 31.3.10 nell'ambito del quale l'ultimo articolo, n. 10, così recita in tema di "Foro competente": "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, al perfezionamento e/o all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa alla decisione di un Collegio di tre arbitri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo tra gli stessi, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, le parti dovessero fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco"

Ed allora se si volesse individuare la presente controversia, relativa la saldo dei lavori di cui al contratto, come pertinente alla "esecuzione" del contratto stesso allora la scelta delle parti in termini di arbitrato rituale è evidente avendo le stesse disciplinato le modalità stesse della nomina del Collegio arbitrale cui rimettere la decisione a fronte quindi della scelta per la diversa autorità cui riconoscere la decisione in materia.

Di contro, e secondo la scrivente in modo più rispondente alla presente fattispecie, comunque cioè anche nel mero caso del pagamento di un contratto ormai terminato in termini fattuali e di cui si discuta soltanto del pagamento allora le parti hanno evidenziato una scelta di un'AGO precisa nel Foro di Lecco (sempre al Tribunale di Lecco peraltro le parti stesse facevano riferimento anche per quanto concerneva la scelta del terzo arbitro in caso di disaccordo delle parti) con competenza che viene definita "esclusiva(mente)", tale quindi da escludere ogni altra Autorità Giudiziale ordinaria.



Da ciò dunque l'incompetenza del giudice del Tribunale di Bergamo adito per l'emissione del decreto ingiuntivo, ora opposto, che dovrà pertanto essere revocato, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Lecco.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si devono porre a carico della società opposta, vengono liquidate in sede di dispositivo in conformità ai parametri di cui al Dm 55/14 (scaglione di valore fino a 26.000,00 complessità bassa)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- Dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Lecco e per l'effetto
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 76/14 emesso da questo Tribunale in data 30.12.13;
- Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si liquidano in € 140,00 per spese ed € 1.618,00 (di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 810,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ex art. dm 55/14 , IVA e CPA.

Bergamo, 26.3.16.

il Giudice

Dott. Maria Concetta Elda Caprino

